

COMUNE DI RIVE D'ARCANO (UD)

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 9 DEL 18.02.2002
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 9 DEL 18.02.2003**



Tariffa Rifiuti

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE
ART. 5	NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
ART. 6	ESCLUSIONI
ART. 7	CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI
ART. 8	SUPERFICIE UTILE
ART. 9	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
ART. 10	CONGUAGLI
ART. 11	OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
ART. 12	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
ART. 13	DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
ART. 14	DETERMINAZIONE DELLE SOTTOCATEGORIE DI UTENZA E DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 15	ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'
ART. 16	AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 17	AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 18	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO
ART. 19	ACCERTAMENTI
ART. 20	MANIFESTAZIONI ED EVENTI
ART. 21	RISCOSSIONE
ART. 22	PENALITA'
ART. 23	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 24	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 25	ENTRATA IN VIGORE



Tariffa Rifiuti

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2

Istituzione della tariffa

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Rive d'Arcano in regime di privativa, è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.

La tariffa è determinata ed applicata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è riscossa, secondo le modalità dell'art.20, tramite il concessionario per la riscossione S.F.E.T. Spa di Udine.

ART. 3

Soggetti passivi

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

ART. 4

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1) I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al Comune di Rive d'Arcano entro 15 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, **denuncia unica**¹ dei locali ed aree.

¹ Come denuncia unica s'intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.



La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 15 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 3) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:
 - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
 - il codice fiscale,
 - il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi, se non residenti,
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- 4) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:
 1. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
 2. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni), denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale,
 3. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione,
 4. informazioni relative all'eventuale produzione di rifiuti speciali per i quali deve essere verificata l'assimilazione ai sensi di legge.
 5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 5) All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
- 6) La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune di Rive d'Arcano appena intervenuta e comunque entro 15 giorni dal suo verificarsi.

Al fine di scoraggiare l'evasione, devono essere attivate obbligatoriamente le seguenti procedure:

E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di aggiornare la banca dati e/o comunicare a cadenza settimanale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, immigrazione e/o emigrazione, etc., all'Ufficio Tributi del Comune di Rive d'Arcano per garantire l'aggiornamento della banca dati utenti e la relativa gestione puntuale del cassonetto personalizzato.



Tariffa Rifiuti

E' fatto obbligo agli uffici del commercio del comune, di comunicare a cadenza settimanale ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi del Comune di Rive d'Arcano.

E' fatto obbligo all'Ufficio Tecnico e di Polizia Municipale del Comune di comunicare a cadenza settimanale ogni nuova abitabilità o agibilità.

ART. 5

Numero di persone occupanti i locali

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone calcolato sulla base della banca dati comunale dell'Anagrafe al momento dell'elaborazione del modello di calcolo. La stessa cosa dicasi per l'elaborazione del corrispettivo da pagare dagli utenti per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti calcolato sulla base dei dati di produzione puntuale rilevati.

In sede di prima applicazione, il numero degli occupanti l'alloggio viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti viene considerata la consistenza media delle famiglie a livello comunale e arrotondata per eccesso.

Solo in casi particolari, in cui non si possa assegnare ad una singola famiglia un'unità immobiliare di residenza, ai sensi del regolamento anagrafico, per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Data l'applicazione sperimentale della tariffa sulla base delle quantità puntuali di rifiuti residui effettivamente conferite al servizio pubblico ed il relativo modello gestionale ed organizzativo adottato, per ulteriori dettagli si rimanda all'allegato parte integrante del presente regolamento.

ART. 6

Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione della tariffa:

I locali e le aree non adibiti ad alcun uso, ad esempio:

- 1. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non abitati;*
- 2. unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete;*
- 3. le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art.49, D.Lgs.22/1997.*



Tariffa Rifiuti

ART.7 Condizioni d'uso particolari

Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata ai criteri tariffari adottati tenendo conto della superficie a tal fine utilizzata e della produzione puntuale o media statistica della categoria di utenza ad essa assegnata.

Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

ART. 8 Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie: per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Non sono soggetti a tariffa, e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- 1. le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;*
- 2. le superfici destinate a sale di esposizione museale;*
- 3. soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m.1,50;*
- 4. la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;*
- 5. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;.*



Tariffa Rifiuti

6. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia, di regola, presenza umana.

ART. 9

Utenze non stabilmente attive

Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero; le famiglie singole o bicomponenti assenti in quanto ricoverate in strutture socio-assistenziali;
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

Alle utenze non domestiche di cui sopra, tenuto conto della realtà socio-economica del territorio comunale (così come previsto dal comma 3 dell’articolo sopra richiamato), vengono equiparate le attività agricole svolte non a titolo principale.

Alle **utenze non domestiche** individuate secondo i criteri sopra riportati, si applica la tariffa della categoria corrispondente secondo il modello tariffario di cui all’allegato, applicando alla parte variabile della stessa un coefficiente di riduzione pari al 30%.

Le **utenze domestiche** non stabilmente presenti sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di componenti la famiglia anagrafica media comunale di cui all’art. 5 e all’allegato al presente regolamento. Sulla parte variabile della tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 20%.

ART. 10

Obbligazione tariffaria

L’obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal mese in cui ha avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali ed aree, se essa ha avuto luogo entro il 15 del mese, o dal mese successivo, se essa ha avuto luogo dal giorno 16. La cessazione dell’obbligazione sarà determinata applicando analogo criterio. La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 15 giorni così come previsto dal comma 6 dell’art.4.



Tariffa Rifiuti

ART. 11

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione dello stesso sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

Per le famiglie con persone incontinenti o con bambini che utilizzano pannolini, previa richiesta da inoltrare agli uffici comunali competenti e relazione dell'Assistente Sociale che confermi le condizioni dell'ammalato nel caso di persone incontinenti, il Comune assegna temporaneamente un cassonetto personalizzato dedicato per la sola raccolta dei rifiuti di tipo sanitario direttamente ed indirettamente collegati con le situazioni sopra evidenziate. Qualora la famiglia versi in appurate condizioni di indigenza, i costi diretti ed indiretti previsti dal sistema tariffario sono a completo carico del Comune, limitatamente al periodo interessato

ART. 12

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

I locali e le aree relative alle utenze **non domestiche** sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Il Comune di Rive d'Arcano ha già introdotto da alcuni anni un modello gestionale ed organizzativo e sistemi tecnologici all'avanguardia di identificazione e pesatura puntuale dei rifiuti. A tale proposito, per la parte variabile della tariffa si fa riferimento alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti sulla base del modello e delle modalità riportate in allegato. Per quanto concerne la parte fissa, si applicano i criteri e i coefficienti nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella **3b** dell'allegato **1** al DPR 158/99.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.



Tariffa Rifiuti

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le categorie di utenza non domestiche si fa riferimento all'allegato 1 del D.P.R. 158/99 – Tabelle 3b e 4b – relative a Comuni fino a 5.000 abitanti, che vengono integrate e modificate come da seguente tabella:

CATEGORIA	DESCRIZIONE ATTIVITA'
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.	Campeggi, distributori carburanti
3.	Attività produttive agricole a titolo principale
4.	Esposizioni, autosaloni, depositi agricoli
5.	Alberghi con ristorante
6.	Alberghi senza ristorante
7.	Case di cura e riposo
8.	Uffici, agenzie, studi professionali
9.	Banche ed istituti di credito
10.	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12.	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14.	Attività industriali con capannoni di produzione
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici
16.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17.	Bar, caffè, pasticceria
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21.	Discoteche, night club

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti, ed in base ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento.



ART. 13

Determinazione delle sottocategorie di utenza e dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza. In base al modello gestionale ed organizzativo per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti adottato ed al relativo modello di calcolo, la superficie occupata non rientra direttamente nel calcolo della tariffa se non ai fini statistici per la gestione operativa del servizio e per un corretto dimensionamento dello stesso.

Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata in base ai dati puntuali raccolti con i sistemi tecnologici di rilevamento adottati ed è legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza (vedi allegato).

Per quanto concerne la parte fissa della tariffa, il coefficiente da attribuire è determinato dalla tabella **1b** dell'allegato **1** al DPR 158/99 e, qualora disponibili, considerando coefficienti di adattamento più specifici della realtà locale, calcolati grazie ai dati puntuali di produzione rilevati.

Per quanto riguarda la definizione della parte variabile della tariffa, si utilizzano, ai fini previsionali, i dati puntuali relativi alle quantità di rifiuti rilevati nel corso dell'anno precedente e i centri di costo variabili, così come definiti nel Piano Finanziario e più precisamente indicati nell'allegato del presente regolamento.

Tali coefficienti e tariffe sono determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

L'articolazione della categoria di utenza domestica in sottocategorie è la seguente:

DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
Sottocategoria 1	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 1 occupante
Sottocategoria 2	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 2 occupanti
Sottocategoria 3	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 3 occupanti
Sottocategoria 4	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 4 occupanti
Sottocategoria 5	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 5 occupanti
Sottocategoria 6	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 6 o più occupanti

ART. 14

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 12, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla CC.II.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.



Tariffa Rifiuti

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale o prevalente.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

ART. 15

Agevolazioni per raccolta differenziata

Il modello gestionale ed organizzativo adottato ed il relativo modello di calcolo della tariffa prevedono per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, una indiretta agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Infatti, l'adozione di un sistema puntuale di identificazione e pesatura combinato con l'assegnazione di un cassonetto personalizzato, consente di misurare l'effettiva quantità di rifiuti residui conferita al servizio pubblico. In base al peso della stessa, è calcolato il corrispettivo da pagare per la parte variabile della tariffa.

In questo modo più l'utente si attiva nella separazione delle frazioni riciclabili, minore è il conferimento dei rifiuti residui al servizio pubblico e minore è quindi il corrispettivo da pagare, fermo restando il rispetto dei valori minimi definiti dalla tariffa. Infatti, il modello tariffario prevede l'obbligo di corrispondere comunque un importo minimo per ogni utenza relativo al canone base del servizio (svuotamenti minimi) e un importo per il conferimento minimo di rifiuti residui (kg. minimi) rilevato e definito per ogni categoria di utenza sulla base dei dati relativi all'anno precedente (vedi allegato).

ART. 16

Agevolazioni alle utenze domestiche

In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

ART. 17

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei



Tariffa Rifiuti

rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della quota fissa della tariffa mediante detassazione della superficie su cui vengono prodotti tali rifiuti.

Analogamente a quanto riportato nel precedente art. 15, per quanto riguarda la quota variabile, non è prevista una riduzione diretta della tariffa per i rifiuti assimilati prodotti dalle utenze NON domestiche ed avviati al recupero tramite il gestore del servizio pubblico, in quanto già indirettamente considerata nelle modalità di calcolo della tariffa: il corrispettivo calcolato per la parte variabile non si riferisce ad una quantità presunta e calcolata sulla base della superficie e dei coefficienti di produzione, ma si riferisce alle quantità effettivamente prodotte, conferite e misurate.

ART. 18 Accertamenti

Il Comune di Rive d'Arcano provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma degli artt.2227-2729 del C.C. (vedi comma 3 e 3bis dell'art.73 D.Lgs.507/93, come modificato dal D.L. 599/96, convertito in legge n.5 del 24.01.1997 e s.m.i.).

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune di Rive d'Arcano o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

ART. 19 Manifestazioni ed eventi

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato assegnando temporaneamente al referente un numero idoneo di cassonetti per la raccolta dei rifiuti residui e/o contenitori per la raccolta differenziata. Grazie ai sistemi di pesatura adottati e/o alla misurazione indiretta delle quantità effettivamente prodotte, nonché ai costi orari per l'effettuazione dei vari servizi previsti da contratto, saranno prima stimati a preventivo i costi e saranno poi conguagliati al termine della manifestazione sulla base di riscontri oggettivi delle quantità conferite e dei servizi forniti dal gestore dei servizi e del prezzario dei servizi previsti dal contratto.

A titolo indicativo i centri di costo che devono essere considerati sono i seguenti:



- affitto contenitori
- posizionamento e asporto contenitori (personale e mezzi)
- raccolta e trasporto a recupero o a smaltimento dei materiali/rifiuti
- spazzamento, pulizia e ripristino dei luoghi adibiti allo stoccaggio provvisorio.

ART. 20

Riscossione e conguagli

Il Comune di Rive d'Arcano provvede alla riscossione della tariffa mediante specifica convenzione con il concessionario S.F.E.T. Spa di Udine, Via Marco Volpe n. 45.

Il corrispettivo della tariffa è pagato dall'utente in un numero variabile di rate/anno in acconto e saldo a conguaglio o a consuntivo a discrezione dell'Amministrazione Comunale, sulla base delle tariffe preventive approvate e calcolate con i dati del Piano Finanziario elaborato e dei contratti in essere.

Qualora l'Amministrazione comunale volesse riscuotere la tariffa in due rate (acconto e saldo), il conguaglio relativo alle modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza intervenute durante l'anno sarà riscosso contestualmente al pagamento del corrispettivo in acconto per l'anno successivo ed eventualmente compensato.

ART. 21

Penalità

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Comune di Rive d'Arcano in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 50% dell'importo dovuto, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune di Rive d'Arcano oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il 50% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.



Tariffa Rifiuti

ART. 22

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani residui negli appositi contenitori personalizzati e quelli riciclabili nelle isole ecologiche distribuite uniformemente sul territorio comunale (utenze domestiche) e/o nei contenitori personalizzati per la raccolta differenziata per le utenze non domestiche, nonché le altre tipologie di rifiuti per le quali è attivata la raccolta presso il centro comunale, la parte variabile della tariffa relativa ai costi per la raccolta e il trasporto (Qserv – vedi allegato) da applicare è ridotta:

- 1) in misura pari al 15% se la distanza dal più vicino punto di conferimento del cassonetto per i rifiuti residui (PTC) posizionato lungo il percorso di raccolta eccede i 200 ml. e non supera i 500 ml.
- 2) in misura pari al 20% se la suddetta distanza supera 500 ml. e fino a 1000 ml.
- 3) in misura pari al 40% per distanze superiori ai 1000 ml.

La distanza è calcolata lungo la viabilità pubblica.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione del corrispettivo della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano per garantire l'effettuazione del servizio secondo i criteri fondamentali dell'efficienza, efficacia ed economicità qualora per motivi geomorfologici e territoriali, nonché operativi e gestionali legati anche ai criteri fondamentali dell'efficienza, efficacia ed economicità, non sia possibile od opportuno raggiungere i punti di conferimento previsti dal modello gestionale ed organizzativo.

ART. 23

Disposizioni Transitorie

Il Comune di Rive d'Arcano ha adottato e progressivamente messo a punto un nuovo modello gestionale ed organizzativo finalizzato al raggiungimento delle quote di raccolta differenziata ed al graduale passaggio da tassa a tariffa, adottando *forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per la raccolta differenziata e non, per ogni tipo di utenza, al fine di arrivare alla determinazione della quota variabile in maniera diretta.*

Il Comune di Rive d'Arcano ha peraltro già adottato dal 1997 un modello di calcolo tariffario transitorio sperimentale (modello TARSU*Pro®), impostato e strutturato sulla base del D. Lgs. 507/93 e s.m., con l'obiettivo di portare progressivamente il Comune alla copertura completa dei costi ed alla normalizzazione della banca dati in funzione delle categorie di utenza previste dal DPR158/99 e s.m.



Tariffa Rifiuti

I dati raccolti con il sistema di identificazione e pesatura adottato, hanno peraltro consentito di perfezionare passo dopo passo il modello di calcolo sulla base di dati specifici e puntuali rilevati sul territorio comunale.

Con l'applicazione della tariffa ai sensi di legge (I.V.A. 10%), il Comune di Rive d'Arcano conferma la copertura al 100% dei costi del servizio per la gestione integrata dei rifiuti già a partire dal 2002 così come indicato nel Piano Finanziario e nell'Allegato al presente regolamento.

ART. 24
Entrata in Vigore

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2002.



Tariffa Rifiuti